

Regione Lazio

Atti della Giunta Regionale e degli Assessori

Deliberazione 15 ottobre 2026, n. 977

Diniego dell'intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 25 novembre 2024 n. 190 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) di potenza nominale pari a 414 MW, ricadente nel territorio del Comune di Tarquinia (VT) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, di cui al progetto "TARQUINIA-BESS-2025-08-0001157-BESSTARQ S.r.l.". Proponente BESSTARQ S.r.l. - PROCEDIMENTO MASE n. BESS-2025-08-0001157.

Oggetto: Diniego dell'intesa per l'autorizzazione, ai sensi dell'art. 9 del D.lgs. 25 novembre 2024 n. 190 e s.m.i., alla realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) di potenza nominale pari a 414 MW, ricadente nel territorio del Comune di Tarquinia (VT) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, di cui al progetto "TARQUINIA-BESS-2025-08-0001157-BESSTARQ S.r.l.". Proponente BESSTARQ S.r.l. – PROCEDIMENTO MASE n. BESS-2025-08-0001157.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore al Turismo, Ambiente, Sport, Cambiamenti Climatici, Transizione Energetica, Sostenibilità;

VISTI:

- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio regionale e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e ss.mm.ii.;
- il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1: "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e ss.mm.ii.;

VISTA la Deliberazione di Giunta regionale n. 476 del 26 giugno 2025 con la quale è stato conferito all'Ing. Wanda D'Ercole l'incarico di Direttore della Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti, ai sensi del regolamento di organizzazione 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G08849 del 10/07/2025 concernente "Organizzazione della Direzione regionale Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" e la successiva modifica di cui all'Atto di Organizzazione n. G09083 del 15/07/2025;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

ATTESO che l'articolo 9 del D.lgs. 25 novembre 2024 n. 190 e s.m.i., recante "*Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili, in attuazione dell'articolo 26, commi 4 e 5, lettera b) e d) della legge 5 agosto 2022, n. 118*" prevede che gli interventi di cui all'allegato C al decreto medesimo, tra i quali gli impianti di accumulo elettrochimico, siano soggetti a un'autorizzazione unica rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), Dipartimento Energia - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi, previa intesa con la Regione interessata dall'opera, a seguito di un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge n. 241/1990;

ATTESO, inoltre, che, in base all'art. 1, comma 2 quinquies del D.L. n. 7 del 7/02/2002, convertito con modificazioni dalla L. 9 aprile 2002, n. 55, recante "*Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale*", la suddetta tipologia di impianti non rientra tra le opere di cui all'allegato II e II bis del d.lgs. 152/06 e, pertanto, non deve essere sottoposta né alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), né a quelle di Verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che, con nota caricata tramite portale Permitting BESS prot. MASE n. 150689 del 7 agosto 2025, integrata con successive integrazioni volontarie n. RI0001083 del 29 ottobre 2025 e n. RI0001614 del 12.02.2026, la Società BESSTARQ S.r.l. (di seguito: il Proponente) ha presentato istanza di autorizzazione unica, per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) di potenza nominale pari a 414 MW e delle relative opere connesse alla Rete di Trasmissione Nazionale, ricadente nel territorio del Comune di Tarquinia (VT);

VISTA la nota prot. MASE n. 0087508 del 23 aprile 2026, con cui la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione IV del MASE ha reso disponibile agli Enti interessati la documentazione di progetto caricata dal Proponente ai fini dell'analisi di procedibilità, ai sensi e per gli effetti dell'art. 9 del D.lgs. n. 190/2024, e ha rappresentato che decorsi i termini per richiedere integrazioni documentali e per il relativo riscontro, fatta salva l'adozione di un provvedimento di improcedibilità dell'istanza ai sensi dell'articolo 2, comma 1, secondo periodo, della legge 7 agosto 1990, n. 241, l'analisi della procedibilità si intende favorevolmente conclusa e si intende indetta la Conferenza di servizi decisoria in forma semplificata – modalità asincrona;

VISTE:

- le successive note prot. MASE n. 98114 del 7 maggio 2026 e n. 99816 dell'11 maggio 2026, con cui la predetta Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione IV ha coinvolto nel procedimento di autorizzazione unica rispettivamente il Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito e l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata - Province Laziali della Regione Lazio;
- la nota n. AM0002081 del 29 aprile 2026, con cui la società ASTRAL - Azienda Strade Lazio S.p.a. ha comunicato che le opere in progetto non sono localizzate su strade di propria competenza;
- la nota AM0002082 del 29 aprile 2026 della società SNAM rete gas S.p.a. - Centro di Viterbo, con cui essa ha comunicato che non sono state rilevate interferenze tra i lavori in oggetto e impianti di proprietà della medesima ed ha formulato specifiche prescrizioni;
- la nota acquisita al prot. dal MASE con il n. 0091654 del 29 aprile 2026, con cui il Comando Interregionale Marittimo Centro e Capitale ha rilasciato il proprio nulla osta alla realizzazione del progetto nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- la nota prot. n. 0006643 del 4 maggio 2026, con cui l'8° Reparto Infrastrutture, Ufficio Demanio e Servitù Militari, Sezione Servitù Militari ha comunicato che l'ente competente ad esprimere il nulla osta militare è il COMFOTER - Comando Territoriale Nazionale dell'Esercito;
- la nota acquisita al prot. dal MASE con il n. 0096457 del 6 maggio 2025, con la quale la società FiberCop S.p.A. ha rilasciato parere tecnico favorevole condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni;
- la nota prot. n. 0096790 del 6 maggio 2026 della Direzione Generale Economia Circolare e Bonifiche, Divisione V – Bonifica dei Siti di Interesse Nazionale e siti orfani del MASE, con cui la stessa ha comunicato che l'intervento non ricade nel perimetro di un Sito di Interesse Nazionale (SIN) e pertanto non necessita di parere favorevole da parte della sopraindicata Divisione;
- la nota prot. n. RI0002072 del 14 maggio 2026, con cui il Comune di Tarquinia ha richiesto integrazioni documentali e espresso le proprie criticità rispetto all'installazione dell'impianto suddetto;
- la nota di integrazione prot. n. RI0002171 del 29 maggio 2026, con cui il Proponente ha trasmesso controdeduzioni alle osservazioni del Comune;

- la nota prot. n. AM0002436 del 20 luglio 2026, con cui il Comune ha rilasciato parere contrario, evidenziando comunque che, nell'ipotesi di assenso al progetto, la stipula di una Convenzione con il Comune, avente ad oggetto l'esecuzione di misure compensative, costituirà una specifica prescrizione del decreto autorizzativo relativo al procedimento in epigrafe e dovrà essere stipulata prima dell'avvio dei lavori;
- la nota di integrazione prot. n. RI0002527 dell'11 agosto 2026, con cui il Proponente ha presentato controdeduzioni al citato parere negativo;
- la nota prot. n. 6666/2026 del 18 maggio 2026, con cui l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Centrale ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- la nota acquisita al prot. MASE n. 0105493 del 18 maggio 2026, con cui l'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata - Province Laziali della Regione Lazio, ai fini dell'espressione del parere di competenza, ha richiesto integrazioni documentali al Comune di Tarquinia in particolare il Certificato di Destinazione Urbanistica e apposita attestazione di assenza di usi civici e/o diritti collettivi sull'area di intervento;
- la nota di integrazione prot. n. RI0002205 del 5 giugno 2026, con cui il Proponente ha trasmesso il Certificato di Destinazione Urbanistica aggiornato e la relazione redatta dal perito che attesta l'assenza di Usi Civici sul terreno interessato dall'iniziativa;
- la nota acquisita al prot. dal MASE con il n. 0120322 dell'8 giugno 2026, con cui la Città di Tarquinia ha trasmesso i certificati di destinazione urbanistica;
- la nota prot. n. 1705/2026 del 20 luglio 2026, con cui il Consorzio di bonifica Litorale Nord ha elencato prescrizioni e richiesto integrazioni ai fini dell'espressione del parere di competenza;
- la nota di integrazione n. RI0002429 del 22 luglio 2026, con cui il Proponente ha trasmesso le integrazioni e i chiarimenti richiesti;
- la nota prot. n. AM0002442 del 21 luglio 2026, con cui l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Direzione Accise, Ufficio Filiera e servizi Gas Naturale – Energia Elettrica ha rilasciato parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni ed ha trasmesso le prescrizioni della Direzione Territoriale Lazio e Abruzzo Uadm Lazio 3 - Area Territoriale Viterbo Sezione Verifiche e Antifrode;
- la nota di integrazione prot. n. RI0001083 del 29 ottobre 2025, con cui il Proponente ha caricato sul Portale Permitting il Benestare tecnico di rispondenza al Codice di Rete con Codice Pratica: 202400167 rilasciato da Terna S.p.A.;
- la nota di integrazione prot. n. RI0002171 del 29 maggio 2026, con cui il Proponente ha trasmesso il parere definitivo favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco – Ufficio Prevenzione incendi con nota prot. n. 0008027 del 29 maggio 2026;
- la nota acquisita al prot. dal MASE con il n. 151652 del 16 luglio 2026, con cui il Proponente ha trasmesso l'ordinanza cautelare del TAR per il Lazio n. 3909 del 2026 pubblicata il 15 luglio 2026, sul ricorso numero di registro generale 6935 del 2026, con cui i Giudici del Tar Lazio, accogliendo l'istanza cautelare presentata dal Proponente, hanno:
 1. disposto la sospensione dell'efficacia della nota MASE prot. 87508 del 23.4.2026 nella parte in cui fissa in 100 giorni il termine per la formazione del silenzio-assenso sulle determinazioni delle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi;
 2. ordinato al MASE, in qualità di amministrazione procedente, di proseguire il procedimento conformandosi ai termini previsti dall'art. 14-bis della L. 241/1990, assegnando alle amministrazioni partecipanti alla conferenza di servizi un termine non superiore a cinque giorni, decorrenti dalla comunicazione - a cura del Proponente ricorrente – dell'ordinanza, per

rendere le proprie determinazioni, con richiamo agli effetti previsti dall'art. 14-bis, comma 4, L. 241/1990;

3. ordinato al MASE che, all'esito della scadenza del termine assegnato alle amministrazioni partecipanti, provveda con immediatezza all'adozione delle determinazioni di propria competenza ai sensi dell'art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990 e, ove ne ricorrano i presupposti, alla conclusione del procedimento autorizzatorio nel più breve tempo tecnicamente necessario, avuto riguardo all'imminente scadenza del termine del 27 luglio 2026 ovvero, qualora ciò non sia possibile per ragioni non imputabili alla ricorrente, al tempestivo compimento, per quanto di propria competenza, degli adempimenti procedurali idonei a consentire alla ricorrente di far utilmente valere la propria posizione nell'ambito della procedura competitiva;

- le note prot. MASE n. 0173499 del 13 agosto 2026 e n. 205867 del 2 ottobre 2026, con cui la Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione IV del MASE ha sollecitato alla Regione Lazio il rilascio dell'Intesa, al fine di ottemperare al dictum del giudice amministrativo ed adottare il provvedimento autorizzativo dell'intervento subordinato alle prescrizioni richieste da Enti/amministrazioni e società convocate;

VISTO il decreto del TAR per il Lazio n. 05432/2026, pubblicato il 3 ottobre 2026 ed acquisito al protocollo regionale con il n. 0994869 del 05/10/2026, sul ricorso numero di registro generale 6935 del 2026, integrato da motivi aggiunti, con cui i Giudici del Tar Lazio, accogliendo l'istanza cautelare presentata dal Proponente, hanno ordinato alle resistenti Amministrazioni di concludere il procedimento, avviato con l'istanza di parte ricorrente, entro il termine del 17 ottobre 2026 mediante adozione di un provvedimento espresso;

CONSIDERATO che:

- il rilascio dell'intesa regionale costituisce assenso all'iniziativa e, secondo l'interpretazione data dalla Corte Costituzionale nella Sentenza n. 6/2004, è da intendersi come “forte”, nel senso che risulta imprescindibile per il rilascio dell'autorizzazione unica;
- al fine di tutelare l'applicazione sinergica dei principi della minimizzazione degli impatti sull'ambiente, sul territorio, sul patrimonio culturale e sul paesaggio di cui all'articolo 20, comma 5 del d.lgs. 199/2021 con i principi dell'efficacia ed efficienza dei procedimenti autorizzatori regionali, risulta necessario garantire una dislocazione equilibrata degli impianti FER sul territorio regionale;
- in base ai dati di TERNA, al 31/12/2025, la potenza installata da fonte fotovoltaica nel Lazio risulta pari a 3.295 MW e quella da fonte eolica pari a 78 MW e, in base ai medesimi dati, nella sola Provincia di Viterbo risultano installate una potenza da fonte fotovoltaica di 1.579 MW, pari al 48% del totale regionale ed una potenza da fonte eolica di 69 MW, pari all'88% del totale regionale;
- in base ai predetti dati, al 31/12/2025, la potenza installata totale degli impianti di accumulo BESS stand-alone, della stessa tipologia di quello in oggetto, risulta essere nel Lazio pari a 51,6 MW, mentre quella installata nella sola Provincia di Viterbo risulta essere di 46,6 MW, pari al 90% del totale regionale;
- la potenza dell'impianto di accumulo elettrochimico BESS in oggetto risulta essere di 414 MW e quindi pari a quasi nove volte la potenza installata totale degli impianti di accumulo al 31/12/2025 nella sola Provincia di Viterbo;

CONSIDERATO che l'attuale contributo degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a terra supera le previsioni al 2030 stabilite dal Piano Energetico Regionale (P.E.R. Lazio) nel suo scenario obiettivo, inteso come scenario energetico che la Regione Lazio intende perseguire, realizzato sulla base delle migliori pratiche;

CONSIDERATO che il cumulo degli impianti FER installati e autorizzati, in particolare nella Provincia di Viterbo, rappresenta una elevata criticità per la sostenibilità ambientale di ulteriori eventuali iniziative, in relazione all'equilibrio tra le vocazioni territoriali e gli obiettivi energetici;

TENUTO CONTO che nel medesimo Comune, in località Pian d'Organi, ad una distanza di circa 5 km dal progetto in oggetto, è stato già autorizzato e realizzato uno dei più grandi parchi fotovoltaici d'Italia, avente una potenza installata di oltre 54 MW e con evidenti impatti sul territorio;

CONSIDERATO che gli impianti fotovoltaici, eolici e BESS di grandi dimensioni a terra, in qualità di impianti FER con estesa occupazione territoriale, determinano impatti cumulabili sull'ambiente;

CONSIDERATO altresì che con la citata nota del 20/07/2026 del Comune di Tarquinia vengono evidenziati le criticità connesse all'eventuale realizzazione del progetto, specie sotto il profilo cumulativo, i rischi correlati alla presenza di sistemi di accumulo elettrochimico e la particolare fragilità dell'area prescelta come collocazione dell'intervento;

RITENUTO, pertanto, di denegare l'intesa, prevista dall'art. 9 comma 13 del D.lgs. n. 190/2024 e s.m.i., finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica stabilita dalla vigente normativa, relativa all'istanza presentata dalla Società TARQBESS S.r.l. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico (BESS) e delle relative opere connesse, sito nel Comune di Tarquinia (VT), di cui al progetto "TARQUINIA-BESS-2025-08-0001157-BESSTARQ S.r.l.";

ATTESO che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

DELIBERA

per le motivazioni espresse nelle premesse che si richiamano integralmente

- di denegare l'intesa, prevista dall'art. 9 comma 13 del D.lgs. n. 190/2024, finalizzata al rilascio dell'autorizzazione unica stabilita dalla vigente normativa, relativa all'istanza presentata dalla Società TARQBESS S.r.l. per la realizzazione di un impianto di accumulo elettrochimico BESS (Battery Energy Storage System) di potenza nominale pari a 414 MW, ricadente nel territorio del Comune di Tarquinia (VT) e delle relative opere di connessione alla Rete di Trasmissione Nazionale, di cui al progetto "TARQUINIA-BESS-2025-08-0001157-BESSTARQ S.r.l.";
- che è fatto salvo ogni eventuale ulteriore parere, autorizzazione, concessione, nulla osta o atto d'assenso secondo quanto disposto dalla normativa vigente.

La Direzione regionale "Ambiente, Transizione Energetica e Ciclo dei Rifiuti" provvederà a trasmettere copia del presente provvedimento al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Dipartimento Energia - Direzione generale fonti energetiche e titoli abilitativi - Divisione IV – Infrastrutture e impianti di produzione energetici, per i successivi adempimenti di competenza, nonché, per opportuna conoscenza, al Comune di Tarquinia (VT), alla Provincia di Viterbo ed alla Società TARQBESS S.r.l.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di giorni 60 (sessanta) dalla pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni 120 (centoventi).